

REGIONE PIEMONTE

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “SS. ANTONIO E BIA-
GIO E C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA**

§ § §

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA
PRESSO LA S.C. _____**

(GARA N. _____ - C.I.G. _____)

TRA

L’Azienda Ospedaliero Universitaria “SS Antonio e Biagio e C. Arrigo” con sede in Via Venezia n. 16, 15121 Alessandria – C.F./ P.I. 01640560064 – (di seguito anche Azienda), legalmente rappresentata dal Direttore S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento, Dott. Fabrizio Ferrando, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 07/07/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda.

E

L’Impresa _____ (di seguito denominata anche Ditta, Società, Fornitore) con sede legale in _____ (___), via _____ - C.F. _____ - P.I. _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____ (___) il _____, C.F. _____, in qualità di _____ (in caso di procuratore) nominato con procura speciale (in atti)

PREMESSO CHE:

con Deliberazione n. del si è proceduto

all'indizione di una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, volta alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso strutture diverse dell'A.O.U. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria;

con successiva Deliberazione n. del si è proceduto all'aggiudicazione della procedura di gara volta alla conclusione di un Accordo Quadro per il servizio in oggetto per la S.C.....in capo a

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Accordo ha per oggetto la regolamentazione e le caratteristiche minime degli Appalti attuativi che verranno stipulati durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, direttamente dall'Azienda interessata alla fornitura del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, con le modalità di cui al Capitolato di gara in allegato.

Con il presente Accordo il Fornitore si impegna a stipulare i contratti attuativi.

La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Fornitore verso l'Azienda. La decisione di addivenire o meno alla stipula di Contratti Specifici con il Fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni: l'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidatario di Contratti specifici.

ART. 2 - DURATA

L'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare, avrà durata 12 mesi a decorrere dalla stipula. I contratti attuativi potranno essere attivati dall'Azienda Ospedaliera in qualsiasi momento del suddetto periodo.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

La durata dell'Accordo Quadro, salvo eventuali proroghe dello stesso, a condizione che, alla scadenza del termine, non sia esaurito il valore massimo stabilito nel capitolato di gara, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale l'Azienda beneficiaria potrà inviare gli ordini al Fornitore. L'Accordo Quadro si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo previsto; di conseguenza non verranno emessi ulteriori ordini, salvo incremento dei quantitativi medesimi.

Il presente Accordo Quadro, anche in caso di esaurimento del quantitativo, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei Contratti Attuativi di Fornitura, per tutto il tempo di vigenza e durata di questi ultimi.

In caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Azienda, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.

Resta fermo che potrà essere richiesto dall'Azienda un aumento delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dal presente Accordo, nei limiti di cui all'art. 120 del decreto legislativo n. 36/2023.

ART. 4 – CONTROLLI - CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Azienda dà atto che sulla documentazione presentata dal Fornitore in sede di

gara:

- sono state esperite le verifiche previste dall'art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023, con esito regolare;

- sono state avviate le verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara (come da documentazione in atti), precisando che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso di esito non regolare dei controlli in corso di effettuazione;

- sono stati effettuati gli accertamenti antimafia tramite il BDNA previsto dal D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e dal DPCM 30/10/2014 n. 193 (ove previsto);

- è stato acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Società, che attesta la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, come da certificazione in atti.

ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il quadro economico ed il tetto di riferimento dell'Accordo sono quelli previsti dal Capitolato di gara.

L'importo presunto del presente contratto – riferito ai fabbisogni indicati all'Azienda – per la durata di mesi 12 (dodici) ammonta ad €.
(IVA esente), mentre gli oneri da interferenza sono pari a € 0.

I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli indicati nell'Offerta economica, parte integrante e sostanziale del presente atto.

I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale salvo migliorie successive e salvo confronto con i prezzi di mercato, nonché azioni di rientro determinate da normative regionali o statali .

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le

condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel Capitolato di gara e negli allegati relativi a ciascun affidamento specifico.

Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per la corretta e puntuale erogazione del servizio, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Azienda a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche e delle procedure stabiliti nel presente Accordo, nei Contratti attuativi e nei loro allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali.

Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

ART. 7 - APPALTI E CONTRATTI ATTUATIVI

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà ai sensi dell'art. 31 e ss. del capitolato speciale di gara.

ART. 8 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fornitore si impegna all'emissione delle fatture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il pagamento delle fatture avverrà, da parte dell'Azienda, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione.

Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il relativo codice identificativo di gara (C.I.G.) derivato.

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente.

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla lex specialis di gara.

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto di alcuna delle prestazioni previste nel capitolato speciale di gara.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 .

I bonifici dovranno riportare, tra gli altri, i codici CIG derivati assunti dall'Azienda Ospedaliera destinataria del servizio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al fine di evitare oneri eccessivi al fornitore aderente all'Accordo Quadro ed in

considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (stipula dell'Accordo Quadro e stipula dei contratti attuativi), all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro non si prevede la costituzione di deposito cauzionale definitivo calcolato sull'importo complessivo stimato dell'Accordo stesso.

Il Fornitore, in fase di perfezionamento di ciascun contratto attuativo, sarà chiamato a costituire a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva di importo complessivo pari al 20% dell'importo definito in sede di gara a favore dell'Azienda stipulante, nei modi e forme di cui dell'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, come meglio puntualizzate nei contratti specifici.

ART. 12 – OSSERVANZA LEGGI E RISPETTO NORME SICUREZZA

Il Fornitore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato di gara e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, dal D. Lgs. nr. 81/2008 e s.m.i., adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

In ottemperanza allo stesso decreto, sarà valutata d'intesa con il Servizio Prevenzione e Protezione del Fornitore e dell'Azienda, l'eventuale redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., contenente le misure per eliminare le interferenze.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI

Le Parti si impegnano ad osservare con puntualità gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla normativa nazionale vigente ed al Regolamento (UE) 2016/679, nonché ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui specialmente i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la

protezione dei dati personali.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L'Accordo Quadro ed i Contratti Specifici potranno essere risolti nei casi previsti dall'art. del Capitolato di gara con le modalità ivi indicate. La risoluzione o il recesso potranno riguardare anche singoli contratti o parte di essi; in tutti i casi nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

ART. 15 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, nonché i futuri contratti specifici, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Le spese contrattuali di bollo sono a carico del Fornitore.

ART. 16 - DISPOSIZIONI ULTERIORI

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Azienda ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima .

ART. 17 - DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente esclusivo è quello di Alessandria.

ART. 19 - NOMINA D.E.C. AZIENDALI.

La fase esecutiva dell'Accordo Quadro ed i relativi adempimenti saranno effettuati a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che l'Azienda provvederà a nominare al momento della stipula dei singoli contratti attuativi.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.

ART. 21- RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici, al Capitolato di gara e relativi allegati, all'offerta tecnica, all'offerta economica, ai chiarimenti forniti in fase di gara (atti parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati) ed alle norme contenute nel Codice Civile .

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Il presente contratto è formato da numero 21 articoli e si compone di nr. 15 (quindici) pagine comprese le sottoscrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria

Il Direttore S.C. P.A.G.A. Dott. Fabrizio Ferrando

Per il Fornitore

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile si intendono espressamente approvati gli articoli 2 - Durata, 3 - Controlli. Condizione Risolutiva Espressa, 5 - Condizioni Economiche, 6 - Modalità esecuzione del ser-

vizio, 8 - Modalità di fatturazione e Pagamento, 10 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari, 14 - Risoluzione del Contratto e Recesso, 18 - Foro Competente, del presente contratto.

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria

Il Direttore S.C. P.A.G.A., Dott. Fabrizio Ferrando

Per il Fornitore

.....